



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO DELLE ARMI ED OGGETTI ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI

Art. 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

- 1) per **introduzione**, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed esplosivi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- 2) per **trasporto**, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- 3) per **esportazione**, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui al punto 1);
- 4) per **armi**, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- 5) per **oggetti assimilati alle armi**, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco;
- 6) per **esplosivi**, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni od in qualsiasi altro modo disposti od adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
- 7) per **mezzi di cattura**, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni, ;
- 8) per **formale comunicazione** all'Ente Parco si intende un invio di informazioni attraverso sistema digitale al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (email: monti.simbruini@simbruini.it o PEC: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it)



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

9) per **privati**, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:

- a) gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) I Guardiaparco della Regione Lazio aventi in dotazione un'arma individuale durante le attività lavorative e che siano in regola con i rispettivi decreti prefettizi autorizzativi;
- c) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- d) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

Art. 2

Divieti

E' fatto divieto ai privati l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, oggetti assimilati alle armi, esplosivi e mezzi di cattura all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini senza la prescritta autorizzazione ai sensi del combinato normativo ex art. 27 comma 2 della LR.29/1997 e s.m.i. (*"Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria"*) ed art. 11 comma 3, lettera f) della L. 394/1991 e s.m.i. (*"Legge quadro sulle Aree Protette"*)

Art. 3

Deroghe al divieto di introduzione non autorizzata

Il divieto di introduzione di cui all'art. 2, in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della L. 394/1991 e s.m.i. non si applica:

- 1) al personale appartenente alle Forze di Polizia (Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria)
- 2) ai Guardiaparco della Regione Lazio aventi in dotazione di arma individuale, durante le attività lavorative e che siano in regola con i rispettivi decreti prefettizi autorizzativi;
- 3) al personale dei servizi di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti



territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

- 4) a coloro che sono autorizzati dall'Ente Parco ad effettuare prelievi selettivi di fauna selvatica, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento di dette attività secondo le modalità di gestione previste ed organizzate dall'Ente stesso;
- 5) alle guardie particolari giurate dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata per le armi a loro assegnate per servizio d'istituto ;
- 6) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione e per attività lavorativa, previa preventiva formale comunicazione all'Ente Parco, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria (teleanestesia od altro) che siano in regola attraverso gli idonei titoli di pubblica sicurezza, per il possesso, detenzione e porto di armi.
- 7) agli iscritti al poligono di Tiro a Segno Nazionale sezione di Subiaco è consentito il raggiungimento del poligono stesso purchè muniti di tessera di iscrizione al poligono.
- 8) ai soggetti cui è consentito il porto di arma ai soli fini della difesa personale dalla normativa vigente in materia, ex articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i.
- 9) al personale dei Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- 10) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato Italiano;
- 11) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;

Art. 4

Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti assimilati alle armi, di esplosivi e di mezzi di cattura

- 1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

autorizzazione concessa dall'Ente Parco, esclusivamente nelle località e lungo i percorsi stradali indicati nell'allegato A alle presenti disposizioni.

- 2) Durante il transito all'interno del territorio del Parco le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998.
- 3) Durante il trasporto di armi, di oggetti assimilati alle armi, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali e relative deviazioni se non per oggettivi e documentabili motivi di necessità.

Art. 5

Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi

- 1) Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentita negli edifici e nei locali ricadenti all'interno delle aree urbanizzate del piano di assetto del Parco ed indicate nella cartografia di cui all'allegato B alle presenti disposizioni.
- 2) Il commercio di armi ed oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Art. 6

Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti

- 1) L'introduzione ed il trasporto di materiali pirotecnici sono consentiti lungo gli itinerari di cui all'allegato A, escluse le strade sterrate, da parte del personale abilitato secondo la normativa vigente.
- 2) L'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, effettuato con le necessarie autorizzazioni e previo esito positivo dello screening di Incidenza (VINCA), nonché con la predisposizione delle cautele previste da specifiche ordinanze Regionali o comunali, sono consentiti solo nelle zone all'interno delle aree urbanizzate indicate nel piano di assetto.
- 3) Per il trasporto, l'introduzione, il lancio, l'accensione o esplosione di materiali pirotecnici od esplodenti fuori di dette aree è necessario munirsi del Nullaosta del Parco.
- 4) E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti da utilizzare quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o il soccorso a persone od in attività di protezione civile, con le cautele, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente.



Art. 7

Disposizione per i residenti nel territorio del parco

- 1) Per i soli residenti, già autorizzati ai sensi del presente disciplinare, è consentito il trasporto dell'arma, anche al di fuori della stagione venatoria, lungo il percorso più breve per uscire dal territorio del Parco sulla viabilità indicata nell'allegato A, escluse le strade sterrate, previa preventiva e formale comunicazione all'Ente Parco, per recarsi nei luoghi ove sono consentite tali attività venatorie, a condizione che la partecipazione a tali attività, durante il trasporto, possa essere attestata da idonea documentazione. Vale quanto previsto all'art. 4 comma 2.
- 2) Per i soli residenti, è consentito altresì il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal Parco per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea e preventiva documentazione attestante la manutenzione stessa.

Art. 8

Autorizzazioni

- 1) Coloro che devono essere autorizzati ai sensi dei punti precedenti, devono presentare apposita richiesta, secondo il modello di cui all'allegato C alle presenti disposizioni, indicando le seguenti informazioni ed allegando quanto richiesto, pena il diniego dell'autorizzazione stessa:
 - a) dati anagrafici del richiedente, recapiti telefonici ed email/PEC
 - b) copia del documento di Identità;
 - c) una fotografia formato tessera;
 - d) I fini per cui si richiede l'autorizzazione (attività venatoria, selecontrollo, attività sportiva o altro);
 - e) il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;
 - f) eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso;
 - g) eventuale attestazione iscrizione ATC;
 - h) eventuale iscrizione a Poligono di Tiro
 - i) il percorso che si intende effettuare;
 - j) la dichiarazione di non essere incorsi nei 5 anni precedenti in procedimenti penali e/o in sanzioni amministrative di carattere venatorio;
 - k) ricevuta di versamento di € 15,00 per diritti di cui ai punti successivi.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- 2) Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, l'Ente Parco provvede a rilasciare apposita autorizzazione ovvero a comunicare l'eventuale motivato diniego; in caso di richieste di integrazioni documentali da parte dell'Ente Parco i termini vengono sospesi e riprendono dalla data di ricevimento di dette integrazioni documentali;
- 3) Nel caso di trasporto per uso venatorio, la relativa autorizzazione ha durata corrispondente a quella della validità della licenza di caccia, fatto salvo quanto previsto al punto 6. La validità è subordinata al possesso dell'iscrizione all'ATC di competenza per la stagione venatoria in corso. L'autorizzazione al transito per attività venatorie è valida esclusivamente durante il periodo venatorio e nelle giornate di attività venatoria come da calendario Regionale, fatto salvo quanto indicato all'art. 7.
- 4) L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore previa istruttoria da parte del Servizio o Ufficio competente di questo Ente Parco. Per il rilascio delle autorizzazioni, oltre alle indicazioni e documentazione di cui sopra dovrà essere allegata la ricevuta di un versamento di € 15,00 su CC n. 000034499590, intestato al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con indicazione, sull'apposito spazio del bollettino postale, della causale "Rilascio autorizzazione transito armi, per spese di istruttoria e rilascio di tesserino in plastica". Lo stesso importo dovrà essere nuovamente versato in caso di smarrimento e richiesta di duplicato;
- 5) Le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco saranno trasmesse ai Nuclei Stazioni Carabinieri Forestali e Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio.
- 6) L'Autorizzazione al transito è considerata nulla in caso di perdita dei requisiti e delle prerogative necessarie per il suo rilascio di cui al presente disciplinare (iscrizione ATC, iscrizione poligono, autorizzazioni di P.S. ... etc);
- 7) L'Ente Parco si riserva di revocare l'autorizzazione in regime di autotutela o qualora sopravvenga un motivo per il quale l'autorizzazione sarebbe stata negata;
- 8) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni in materia di trasporto armi ed oggetti assimilati, previste nel presente Disciplinare, sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 30 della L. 394/1991 e s.m.i. e comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione.
- 9) Le autorizzazioni sono rilasciate ove previsto, fatto salvo il rispetto di regolamenti, ordinanze comunali e provinciali, provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, compresi i diritti di terzi sia pubblici che privati.